



COMUNE DI
GUSPINI

SETTORE DEMOGRAFICI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAPE, PATRIMONIO IMMOBILIARE PRODUTTIVO E RESIDENZIALE
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PROGETTO:

GALLINA VECCHIA FA BUON MONDO

BUONE PRASSI





PRINCIPI

PROFILI ISTITUZIONALI E VALORI ETICO/CULTURALI

PREMESSO CHE:

1. Il Comune di Guspini nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalla Legge, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale parte integrante e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alla loro presenza anche finalità affettive, educative e di utilità sociale.
2. Il Comune opera al fine di riconoscere alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Il Comune di Guspini, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Il Comune di Guspini riconosce la libertà ed il valore sociale di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.
6. Il Comune di Guspini opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ed ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

ART. 1 - VOLATILI DA CORTILE

1. È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di volatili da cortile fino ad un massimo di n°6 (sei) galline adulte a nucleo abitativo, limitati all'uso familiare, il cui ricovero non deve distare meno di 3 (tre) metri dalle abitazioni vicine. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali.
2. Non è consentita la detenzione in ambito urbano fino ad un massimo di 2 (due) esemplari maschi denominati "galli",
3. I volatili di notte devono disporre di un ricovero chiuso, contenente abbeveratoio, mangiatoia e posatoio.
4. Le Dimensioni minime del ricovero devono essere pari ad 1 metro cubo per volatile adulto.

ART. 2 – DETENZIONE

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.



2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno garantire costantemente agli stessi la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, in base alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno accudirli e alimentarli secondo le necessità della specie e della razza alla quale appartengono, e dovranno prendersi cura del loro stato di salute, garantendone il benessere psicofisico.
3. Gli animali, se ricoverati all'esterno, dovranno essere tenuti in luoghi salubri, provvisti di riparo dalle intemperie e sufficientemente ombreggiati, di adeguate dimensioni ed ampiezza.
4. I locali, i box, i recinti adibiti al ricovero di animali dovranno essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed'igiene.
5. Il proprietario o custode deve controllare con frequenza almeno quotidiana lo stato di salute degli animali e le strutture ed attrezzature di ricovero e ne deve eliminare immediatamente i difetti che ne compromettono l'integrità fisica ed il benessere, adottando ogni adeguata misura di protezione. Il proprietario o custode di animali deve sottoporre alle cure di un medico veterinario gli animali malati o feriti, secondo il loro stato.